



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.8 - Ancona Agosto 2016

## sms 45500

### costo: due euro

### testo: protezione civile pro terremotati

in alternativa IBAN: a chi, in un attimo, ha perso tutto. IT40F0623003204000030631681 Noi non parteciperemo al "solito" Croce Rossa Italiana - causale: circo mediatico post catastrofe; ha "Terremoto Centro Italia" oppure ragione il giornalista Nicola Porro alla Onlus di Confagricoltura, che sottolinea come il canovaccio "Senior - l'Età della Saggezza" IBAN: sia sempre lo stesso: prima c'è la IT79Q0103003241000063126678 cronaca, poi i dettagli, quindi il causale: Aiuti Pro Terremotati trionfo della retorica poi le inchieste Centro Italia 2016, questo per della magistratura. Ora per giorni esprimere la propria solidarietà a e giorni avremo un susseguirsi di chi è stato colpito dal terremoto del dichiarazioni, di numeri di raccolta 24 agosto nei territori di Arquata fondi, di organizzatori di concerti, del Tronto, Accumoli ed Amatrice. di visite "guidate", di coloro che Nessuna cifra, potrà alleviare la diranno"... io l'avevo detto...., .... che la magistratura faccia il suo cari e la propria casa, ma almeno corso.....", ecc. ecc. ecc.. potremo dimostrare, tangibilmente e senza clamori, la nostra vicinanza Ma la cosa meno edificante (tanto

#### *spighe di grano*

*Come ha detto Renzo Sertoli Salis "A terremoto avvenuto, si scopre sempre qualche sismografo che l'aveva previsto" anche questa volta che nemmeno Nostradamus l'aveva previsto nelle sue sestine..... per il momento....*

## SOMMARIO

### APERTURA

- Terremoto 24 agosto pag. 1,2

### ECONOMICO

- PAC 2017, cosa cambia... pag. 3-6

- Taratura botti irroratrici pag. 7

- Sicurezza sul lavoro pag. 7-8

### FISCALE

- Convivenze di fatto pag. 9-12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### **Dir. Resp. Alessandro Alessandrini**

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



per rimanere in tema) è che molti “cosiddetti” tecnici, prendendo la palla al balzo per un po’ di pubblicità di cattivo gusto tirano e ritirano fuori i cosiddetti “fascicolo del fabbricato” o “certificato statico o antisismico” dimenticando che da diversi anni in molti Comuni vengono richiesti (sembrerà incredibile ma a Roma, ad esempio, è così!); come se non esistesse la normativa di edificazione antisismica valida per tutto il territorio nazionale alla quale, da almeno gli anni 70, è obbligatorio adeguarsi. Normativa che ad ogni terremoto viene resa sempre più stringente come è avvenuto dopo la tragedia del L’Aquila.

Le normative, che sono molto estese, di per se, se non vengono rispettate non proteggono da

nulla! Probabilmente sono le risorse finanziarie che mancano, soprattutto ai privati, che vessati da tasse esagerate sugli immobili, spesso non riescono a mettere in sicurezza il proprio stabile (come se si divertissero a rischiare la pelle...). Questo fatto provoca, anche, delle incongruenze tipiche italiane del tipo che chi non ha ottemperato, per vari motivi, a adeguare il proprio stabile in caso di danni da terremoto ottiene i fondi per la ricostruzione o la messa in sicurezza chi al contrario ha provveduto con scienza e coscienza: nulla! Cosa diversa sono i fabbricati pubblici che, quelli sì, non dovrebbero proprio crollare, ma questo è un altro discorso....

In questi momenti ci sarebbe bisogno solamente di solidarietà

silenziosa lasciando fare coloro che sono deputati ad intervenire in queste emergenze, evitando le visite di questo o quel politico o di questo o quel vanesio personaggio, che si avventura in discutibili dichiarazioni dispensando “verità” magari valutando anche i danni tipo “... mille stalle andate distrutte, organizziamo la guardiania agli animali...” per non parlare dei consigli sul come erogare i finanziamenti aggrovigliandosi in una serie di ovvietà (a volte è meglio tacere e passare per stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio – Oscar Wilde).

Concludendo vorrei ricordare una dichiarazione di Fiorello, facendola propria, quando in sostanza afferma che in questi casi non serve lanciare progetti di concerti musicali per raccolta fondi, poiché dei fondi raccolti, decurtate le spese, si e no una minima parte vanno a buon fine “Troppa gente dietro, troppi organizzatori, mi fanno paura” in sintesi “Dai i soldi direttamente e il gioco è finito!”

*Alessandro Alessandrini*

## PAC 2017: COSA CAMBIA...

### **Pac, dal 2017 cambia il sostegno accoppiato**

Più risorse per il latte, la zootecnia da carne e il grano duro. Via libera della Conferenza Stato Regioni. Il **plafond passa dall'11% al 12%**. Tutti i titoli dovranno essere ricalcolati

La Conferenza Stato Regioni del 21 luglio 2016 ha approvato la modifica delle scelte nazionali sul sostegno accoppiato della Pac.

Le decisioni hanno previsto l'innalzamento della percentuale di risorse per l'accoppiato dall'attuale 11% al 12%. **Con questo aumento, sono state assegnate più risorse al settore del latte (14 milioni), della carne bovina (16 milioni di euro) e del grano duro (8 milioni di euro).**

Le decisioni adottate vanno comunicate dal Ministero all'Unione europea, entro il termine del 1° agosto 2016, per essere applicate dal 2017.

### **Vanno ricalcolati tutti i titoli**

Le decisioni della Conferenza Stato Regioni del 21 luglio 2016 modificano le percentuali dei pagamenti diretti, in particolare:

- **il pagamento accoppiato aumenta dall'11% al 12%;**
- **il pagamento di base scende dal**

**58% al 57%.**

Il sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) per l'Italia passa da importo annuo di 418 a 456 milioni di euro per il 2017, con un aumento di 38 milioni di euro. Negli anni successivi l'importo diminuisce leggermente per effetto della diminuzione del massimale nazionale.

Gli effetti delle decisioni del 21 luglio 2016 non impattano solo i pagamenti accoppiati, ma anche sul pagamento di base e sui titoli.

Per finanziare l'aumento dell'1% del pagamento accoppiato, il plafond del pagamento di base scende dal 58% al 57%, con una riduzione di 37,995 milioni di euro.

La prima conseguenza è il ricalcolo di tutti i titoli assegnati agli agricoltori, che **diminuiranno dell'1%**. **Agea, pertanto, sarà costretta nel 2017 alla comunicazione del nuovo valore dei titoli a tutti gli agricoltori.** (purtroppo con conseguenti gravi problemi come siamo stati abituati a verificare ndr.)

### **APPLICARE IL GREENING: anche il set-aside è una coltura**

Affinché l'agricoltore possa beneficiare del pagamento ecologico, il Reg. Ue 1307/2013

(artt. 43-47) prevede due impegni di greening per le aziende a seminativi: diversificazione e aree di interesse ecologico.

**Il primo impegno è la diversificazione delle colture che prevede la presenza di:**

- almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.

Il frumento tenero è *Triticum aestivum* e l'orzo *Hordeum vulgare*, essi appartengono a colture, e generi, diversi ai fini del pagamento ecologico.

Il secondo impegno è il rispetto delle aree di interesse ecologico, o ecological focus area (EFA), che sono obbligatorie per le aziende superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell'azienda.

Si precisa che il set-aside (terreni lasciati a riposo) prevede l'assenza di qualsiasi produzione agricola (art. 45, Reg. 639/2014).

**Pagamenti accoppiati**
**Riforma PAC - confronto premi definitivi 2015 e proiezioni per 2016 e 2017  
alla luce dell'intesa Stato Regioni del 21 luglio 2016**

(elaborazione Confagricoltura)

Settori	Plafond 2015 (eur)	%	Capi/ha accertati 2015	Importi definitivi 2015
Latte bovino base	75.114.251	17,5%	860.281	87,3136 eur/capo
Latte bovino premio aggiuntivo montagna	9.872.159	2,3%	218.788	45,1220 eur/capo
<b>Totale latte bovino</b>	<b>84.986.410</b>	<b>19,8%</b>		
Vacche nutrici	40.776.308	9,5%	195.955	
Vacche nutrici iscritte ai LLGG RRAA (premio base)			186.025	206,0023 eur/capo
Vacche nutrici iscritte ai LLGG RRAA inseriti in piani anti IBR (premio base più 20%)			9.930	247,2028 eur/capo
Vacche nutrici non iscritte ai LLGG RRAA				
Macellazione bovini (12-24 mesi)	66.958.989	15,6%	974.127	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi (premio base)			62.059	53,5350 eur/capo
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno dodici mesi (premio base + 30%)			172.426	69,5955 eur/capo
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + SQN o SQR (premio base + 30%)			26.515	69,5955 eur/capo
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + etichettatura (premio base + 30%)			698.106	69,5955 eur/capo
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + DOP/IGP (premio base + 50%)			15.021	80,3025 eur/capo
<b>Totale carne bovina</b>	<b>107.735.297</b>	<b>25,1%</b>		
Grano duro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)	59.876.788	13,9%	893.933,06	66,98 eur/ha
<b>Totale massimale per accoppiati</b>	<b>429.224.290</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Totale plafond primo pilastro</b>	<b>3.902.039.000</b>			
<b>Massimale con % massima accoppiato (15%)</b>	<b>585.305.850</b>			
<b>Massimale con % scelta Italia</b>	<b>429.224.290</b>			
<b>% accoppiato scelta Italia</b>	<b>11,0%</b>			

## Proiezione 2016

Settori	Plafond 2016 (eur)	%	Capi/ha stimati 2016 (=2015)	Importi stimati 2016 (eur/capo - eur/ha)
Latte bovino base	74.127.996	17,50%	860.281	86,2
Latte bovino premio aggiuntivo montagna	9.742.537	2,30%	218.788	44,5
<b>Totale latte bovino</b>	<b>83.870.533</b>	<b>19,80%</b>		
Vacche nutrici	40.240.913	9,50%	195.955	
Vacche nutrici iscritte ai LLGG RRAA (premio base)	36.598.051	8,64%	186.025	196,7
Vacche nutrici iscritte ai LLGG RRAA inseriti in piani anti IBR (premio base più 20%)	3.642.862	0,86%	9.930	366,9
Vacche nutrici non iscritte ai LLGG RRAA				
Macellazione bovini (12-24 mesi)	66.079.814	15,60%	974.127	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi (premio base)	3.515.785	0,83%	62.059	56,7
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno dodici mesi			172.426	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + SQN o SQR	61.335.622	14,48%	26.515	68,4
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + etichettatura			698.106	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + DOP/IGP	1.228.407	0,29%	15.021	81,8
<b>Totale carne bovina</b>	<b>106.320.726</b>	<b>25,10%</b>		
Grano duro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)	59.090.602	13,90%	893.933,06	66,1
<b>Totale massimale per accoppiati</b>	<b>423.588.550</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Totale plafond primo pilastro</b>	<b>3.850.805.000</b>			
<b>Massimale con % massima accoppiato (15%)</b>	<b>577.620.750</b>			
<b>Massimale con % scelta Italia</b>	<b>423.588.550</b>			
<b>% accoppiato scelta Italia</b>	<b>11,0%</b>			

## Proiezione 2017

Settori	Plafond 2017 (eur)	%	CSR 21 luglio 2016	Nuovo massimale 2017	%	Cap/ha stimati 2017 (=2015)	Importi stimati 2017 (eur/capo eur/ha)
Latte bovino base	73.141.145	17,50%	+12.498.487	85.639.632	18,8%	860,282	99,5
Latte bovino premio aggiuntivo montagna	9.612.837	2,30%	+1.499.818	11.112.655	2,4%	218,789	50,8
Totale latte bovino	82.753.982	19,80%	+13.998.305	96.752.287	21,2%	195.957	
Vacche nutrici	39.705.193	9,50%		47.704.225	10,5%	195.957	
Vacche nutrici iscritte al LGG RRAA (premio base)	35.943.648	8,64%		35.943.648	7,9%	186,026	193,2
Vacche nutrici iscritte ai LGG RRAA inseriti in piani anti IBR (premio base più 20%)	3.761.545	0,86%		3.761.545	0,8%	50.000	75,2
Vacche nutrici non iscritte ai LGG RRAA			+7.999.032	7.999.032	1,8%	400.000	20,0
Macellazione bovini (12-24 mesi)	65.200.106	15,60%		73.199.138	16,1%	974,132	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi (premio base)	3.468.980	0,83%	+531.020	4.000.000	0,9%	62.060	64,5
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno dodici mesi o allevati per almeno sei mesi + etichettatura + SQN e SQR	60.519.073	14,48%	+7.468.012	69.199.138	15,2%	172,427	
Macellazione bovini (12-24 mesi) allevati per almeno sei mesi + DOP/IGP	1.212.053	0,29%				26.516	75,9
Totale carne bovina	104.905.300	25,10%	+15.998.064	120.903.364	26,5%	698,107	
Grano duro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)	58.303.941	13,90%	+7.999.032	66.302.973	14,5%	15,022	893.934,06
Totale massimale per accoppiati	417.949.400	100,0%	+37.995.401	455.944.800	100,0%		74,2
Totale plafond primo pilastro	3.799.540.000			3.799.540.000			
Massimale con % massima accoppiato (15%)	569.931.000			569.931.000			
Massimale con % scelta Italia	417.949.400			455.944.800			
% accoppiato scelta Italia	11,0%			12,0%			

## NUOVI AGRICOLTORI Riserva nazionale o compravendita

La prima strada (accesso alla riserva nazionale) è prevista dal nuovo regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 1307/2013, art. 30), che recita: **“gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare titoli ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola”**. Per “agricoltore che inizia ad esercitare l’attività agricola”, detto comunemente “nuovo agricoltore”, si intende una persona fisica o giuridica che nei cinque anni precedenti non ha praticato alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo di una persona giuridica dedita all’attività agricola.

Le scelte italiane sull’attuazione della Pac hanno previsto la costituzione della riserva nazionale con una trattenuta del 3% del massimale del pagamento di base. Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale le persone di età compresa tra 18 e 65 anni.

Il valore dei titoli da assegnare tramite la riserva nazionale è pari al valore medio nazionale.

Quindi l’agricoltore in questione può presentare domanda alla riserva nazionale, se è “nuovo agricoltore”

di età compresa tra 18 e 65 anni e ricevere i titoli (uno per ogni ettaro ammissibile) sui terreni acquistati.

La seconda strada è quella dell’inserimento di una clausola nel contratto di compravendita che preveda il trasferimento dei “diritti” dal venditore all’acquirente, compreso il diritto a ricevere i titoli (il cosiddetto “requisito del 2013”) e l’importo del “montepremi” maturato su tale fondo rustico.

### **Precisiamo la questione.**

I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

- 1) essere agricoltore attivo;
- 2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2016;
- 3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

L’agricoltore che non possiede il

“requisito del 2013” può acquisirlo in caso di acquisto di un’azienda o parte di essa, se previsto nel contratto di compravendita (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013). Il venditore che trasferisce tali “diritti” dev’essere agricoltore attivo e deve aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

A questo punto, c’è la necessità di trasferire anche il valore dei titoli maturati sui terreni acquistati.

A tal proposito, il regolamento delegato n. 639/2014 chiarisce la possibilità di trasferire i titoli da assegnare, in caso di compravendite effettuate prima del 15 maggio 2016: la volontà dev’essere prevista nel contratto di compravendita.

In altre parole, l’acquirente dell’azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell’azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”.



## TARATURA BOTTI IRRORATRICI

### Il controllo funzionale va effettuato in un centro specializzato

Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari impiegate da operatori professionali devono essere sottoposte al controllo funzionale, che è cosa ben diversa dalla taratura. Il controllo funzionale va effettuato presso un centro autorizzato (come il Consorzio Agrario provinciale di Ancona) dove l'agricoltore si deve presentare con la macchina irroratrice ben pulita e con il trattore che viene normalmente utilizzato per i trattamenti fitosanitari in azienda.

#### Il rilascio di un attestato e dell'adesivo identificativo

All'irroratrice che ha superato il controllo funzionale viene rilasciato un "attestato di funzionalità" che

la identifica in maniera univoca, un rapporto di prova in cui sono sintetizzati i principali risultati della verifica e un adesivo identificativo del superamento del controllo da applicare alla irroratrice.

#### Cosa prevede il PAN per la taratura delle irroratrici

Per quanto riguarda invece la taratura, il PAN (Piano Azione Nazionale) prevede due misure:

- A.3.6, **obbligatoria**, eseguita dagli utilizzatori professionali registrando annualmente i dati su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti con riferimento alle attrezzature impiegate, alla data di esecuzione della regolazione, ai volumi di irrorazione utilizzati.

- A.3.7, **volontaria e strumentale**, eseguita presso i centri prova a completamento delle operazioni di controllo con rilascio di apposito documento.

Dunque ribadiamo che il **controllo funzionale è obbligatorio** e non può essere effettuato dal singolo agricoltore o da chi non è abilitato e che coloro che non lo effettuano possono essere passibili di sanzione da 500 a 2000 euro. A coloro che ancora hanno dubbi in proposito consigliamo di cliccare, nel sito dell'Enama, sulla pagina "Controllo irroratrici" dove sono indicati anche i riferimenti dei centri prova abilitati.

## Sicurezza sul lavoro: abilitazione uso attrezzature

Facendo seguito alla circolare n. 14253 del 6 marzo 2013, si comunica che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 in cui fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

In particolare la circolare, accogliendo le richieste presentate congiuntamente dalle Organizzazioni aderenti ad Agrinsieme, da indicazioni sui criteri di redazione della dichiarazione per attestare l'esperienza pregressa dei lavoratori agricoli/operatori. Si ricorda difatti che il punto 9.4 dell'Accordo specifica che i lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni possono frequentare esclusivamente i corsi di aggiornamento di 4 ore

entro il 12 marzo 2017 (e quindi non il corso base di 8 ore che prevede anche la parte pratica). Tale deroga si applica a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature individuate nell'Accordo.

La circolare in merito all'esperienza pregressa prevede la possibilità di autocertificare l'esperienza biennale, che deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Per quanto riguarda la tipologia di operatori/lavoratori agricoli sono previsti tre casi specifici.

**I lavoratori autonomi, il datore di lavoro** che utilizzano le attrezzature, nella dichiarazione devono attestare:

- la disponibilità in azienda della/e attrezzatura/e di lavoro di cui si dichiara l'esperienza;
- che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo

produttivo aziendale.

**Per i coadiuvanti familiari** la dichiarazione, contenente i dati di cui sopra, dovrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola.

**Per quanto riguarda i lavoratori subordinati** la circolare introduce una importante semplificazione.

Difatti, saranno gli stessi lavoratori a sottoscrivere la dichiarazione relativa all'esperienza nell'uso delle attrezzature indicando:

- i periodi di tempo in cui è stata svolta l'attività;
- in quali impresa/e è stata svolta;
- che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Rimane di competenza del datore di lavoro ai sensi del Titolo III del d.lgs. 81/08 la verifica delle capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore in particolare

• comma 7 art. 71 - qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti

• comma 4 art. 73 - Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed

addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

La circolare, inoltre, specifica per tutte le attività e per tutte le attrezzature elencate nell'accordo che l'abilitazione è necessaria anche in caso di utilizzo saltuario od occasionale con le seguenti eccezioni:

• operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura;

• manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infine, la circolare introduce una ulteriore semplificazione relativamente ai corsi di aggiornamento. Difatti, è

riconosciuta la possibilità di svolgere i corsi di aggiornamento di quattro ore anche in aula con un numero massimo di 24 partecipanti (quindi anche la parte pratica di 3 ore può essere svolta in aula).

Alla luce di quanto detto si riassumono indicativamente le casistiche che si possono riscontrare. Se si è proceduto a documentare l'esperienza biennale del lavoratore agricolo/lavoratore autonomo/coadiuvante familiare/datore di lavoro, il corso di aggiornamento di 4 ore andrà effettuato entro il 12 marzo 2017.

Se l'operatore ha già frequentato corsi specifici, in relazione alla tipologia dei corsi effettuati si procederà eventualmente a frequentare il corso di aggiornamento con relativa verifica, secondo quanto indicato in tab. 1.

Tipologia dei corsi	Adempimenti	Aggiornamento
Corsi con durata complessiva non inferiore a quella prevista dell'accordo composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento	nessuno	entro 5 anni dalla data di verifica.
Corsi caratterizzati da una durata inferiore a quella prevista dall'accordo	devono essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	entro 5 anni dalla data di aggiornamento
Corsi non completati da verifica finale dell'apprendimento	oltre ad essere integrati dal modulo di aggiornamento entro 24 mesi occorre superare la verifica finale	entro 5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento

I lavoratori/operatori incaricati dell'uso dei trattori agricoli alla data del 12 marzo 2013, che non hanno maturato un'esperienza di due anni o che non siano in possesso di crediti formativi, dovranno frequentare i corsi base entro il 12 marzo 2015 (nella circolare non è stato inserito alcun chiarimento in merito, per cui per usufruire della deroga i lavoratori/operatori devono già svolgere alla data del 12 marzo 2013 mansioni o attività che prevedono l'uso delle attrezzature).

I lavoratori assunti dopo il 12 marzo

che non dispongono di esperienza biennale documentata o di crediti formativi o che vengono incaricati per la prima volta all'interno dell'azienda alla guida di trattori agricoli, dovranno effettuare il corso base prima di condurre gli stessi.

In merito all'entrata in vigore dell'accordo, la circolare non fornisce alcuna indicazione. Per cui resta ferma la data odierna individuata dall'Accordo. Sono state fornite esclusivamente assicurazioni verbale sul fatto che le Regioni saranno invitate a procedere con

gradualità al controllo del rispetto degli adempimenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda le sanzioni, si segnala che l'art. 87 del d.lgs. 81/08 non prevede specifici riferimenti alle violazioni relative al comma 5 dell'art. 73 e quindi agli adempimenti previsti dall'Accordo 22 febbraio 2012. Il datore di lavoro è però punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione del comma 7 dell'art. 71 (i cui contenuti sono stati precedentemente richiamati).



# convivenze di fatto

## Nuova disciplina privatistica ed impatto sui contratti agrari



La legge 76/2016, indubbiamente, segna una importante svolta nel campo del diritto privato, riconoscendo nuovi diritti e nuovi strumenti di tutela nell'ambito delle formazioni sociali valorizzando il principio personalistico, che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana.

Le convivenze di fatto sono definite come unioni stabili tra due persone maggiorenni, eterosessuali o omosessuali, caratterizzate da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.

Il legislatore ha inteso disciplinare questa materia, con una doppia disciplina, talchè si parla di regolamentazione “ a geometria

variabile”.

Invero ai conviventi è attribuita la facoltà e non l'obbligo di stipulare contratti di convivenza, per cui si potrebbero avere convivenze regolate da veri e propri contratti, mentre altri rapporti di coppia, privi di ogni disciplina, per cui interviene – ancorchè in minima parte, la legge.

### **COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA**

L'atto che formalizza la costituzione della convivenza di fatto, è la dichiarazione anagrafica, per l'accertamento della stabile convivenza, a cui la legge riconnette l'insorgenza della “famiglia anagrafica”.

La prova della stabile convivenza, per espressione normativa, è data pertanto dalla certificazione anagrafica da richiedersi all'ufficio anagrafe del comune di residenza.

Da tale status deriva che i conviventi avranno l'obbligo della coabitazione nella stessa dimora, sita nello stesso comune.

### **NORMATIVA DI BASE**

La legge prevede che alle convivenze di fatto accertate tramite la dichiarazione anagrafica (a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza) vanno riconosciuti diritti ed obblighi reciproci (c.d. diritti “minimali”) quali:

- estensione ai conviventi in caso di malattia e di ricovero del diritto reciproco di visita in caso di malattia o di ricovero;
- la facoltà per il convivente di designare l'altro quale rappresentante, affinché assuma decisione in materia di salute e (in caso di morte) di donazione di

organi;

- in caso di morte del convivente che sia proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni (tre anni ove coabitino figli minori o disabili del convivente superstite oppure per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due e comunque non oltre cinque anni);

- il diritto per il convivente di subentrare nel contratto di locazione, in caso di morte o recesso del conduttore;

- il diritto per il convivente di ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla stessa stregua di un familiare;

- il diritto del convivente ad essere nominato curatore, tutore o amministratore di sostegno o di ricevere il risarcimento del danno al pari del coniuge superstite in caso di morte del convivente;

- in caso di cessazione della convivenza di fatto il diritto del convivente, stabilito dal giudice, di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

## CONTRATTO DI CONVIVENZA

I rapporti economici e patrimoniali possono essere disciplinati attraverso un accordo, che può assolvere una duplice finalità: di natura programmatica e anche di pianificazione della vita comune.

E' possibile, infatti, attraverso il contratto di convivenza, disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto (per esempio suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli, modalità di contribuzione dei conviventi dei figli, modalità di contribuzione dei conviventi riguardanti il menage familiare), mentre è esclusa ogni regolamentazione successoria (che potrà essere risolta solo attraverso la scheda testamentaria, con l'istituzione del convivente come erede, ovvero con altro lascito: ad esempio con un legato da prelevare dall'asse ereditario).

Il contratto di convivenza deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il contratto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per

l'iscrizione nei registri anagrafici (ai fini dell'opponibilità ai terzi).

## REGIME PATRIMONIALE

Se con il contratto di convivenza si possono regolamentare le modalità di partecipazione alle spese comuni, ovvero l'assunzione da parte di un convivente dell'obbligo di mantenimento dell'altro, ecc, con tale strumento si può, anche, prevedere l'adozione del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

Tale regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza, potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, sempre con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o a condizione.

## CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza è affetto da nullità (che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse) se perfezionato:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di una unione civile o di altro contratto di convivenza,
- b) in mancanza di convivenza di fatto;
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 del cc (secondo il quale non è consentito contrarre matrimonio tra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato



sul coniuge dell'altra).

## **CONTRATTO DI CONVIVENZA (CAUSE DI RISOLUZIONE)**

Il contratto di convivenza si risolve:

- per accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato (per il c.d. principio di simmetria).

La cessazione del contratto di convivenza dovrà essere sempre pubblicizzata presso i registri anagrafici dove è stato iscritto il contratto di convivenza.

## **RICADUTE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA SUI RAPPORTI AGRARI**

Convivenza di fatto e impresa familiare

Prima della legge 76/2016, il rapporto di convivenza non poteva dar vita ad una impresa familiare, ostandovi l'articolo 230-bis cc, che costituisce il nucleo dell'impresa familiare coltivatrice di cui all'art. 48 della L. 203/1982.

Quest'ultima norma prevede che, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di affitto e di ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente stesso, se questi lo



richiede, da uno dei suoi familiari. La Suprema Corte aveva escluso dai soggetti tutelati, il convivente more uxorio, posto che elemento caratterizzante dell'impresa familiare era la famiglia legittima e l'articolo 230-bis cc, che disciplina l'impresa familiare costituisce norma eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali in tema di prestazioni lavorative e non è, pertanto, suscettibile di interpretazione analogica (Cass. 4204/1994).

Il legislatore con la legge 76/2016 al comma 6 ha introdotto nel codice civile l'articolo 230-ter cc, che ha sancito che la disciplina di cui all'articolo 230-bis cc, trova applicazione anche in favore del convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera in una impresa familiare, sempre che tra i conviventi non esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Pertanto, al convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati

con essi, nonché agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro prestato.

Con l'articolo 230-ter cc, l'articolo 48 della L. 203/1982 viene ad essere influenzato, nel senso che lo stesso trova applicazione in campo agrario, non solo in presenza di una impresa familiare di cui all'articolo 230-bis cc, ma anche di un rapporto di convivenza di fatto.

Questo comporta che il rapporto di affitto anche con il convivente può continuare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i conviventi rispondono con i beni comuni.

Ciò non esclude, poi, che nel contratto di convivenza possono essere inserite delle clausole che disciplinino l'attività dell'impresa agricola, come ad esempio la partecipazione agli utili di uno

dei conviventi, durante l'esistenza del rapporto di convivenza, la liquidazione in denaro alla cessazione della prestazione di lavoro, secondo criteri convenzionalmente determinati, a favore del convivente, che non arreca più il suo contributo alla attività di impresa. Così può essere, pure, previsto un diritto di prelazione su base convenzionale a favore del convivente, nel caso di cessione o trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

Di qui scaturisce la necessità, soprattutto nella conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici di verificare in modo preciso le posizioni delle parti contraenti accertando la loro condizione personale, atteso che anche il regime della convivenza di fatto, che ha dato luogo alla costituzione di una famiglia anagrafica sorretta da un contratto di convivenza, può esercitare degli effetti sul rapporto di conduzione del terreno che, vanno disciplinati per evitare eventuali contestazioni o controversie.

### **SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI AFFITTO**

Per i conviventi non è stato previsto alcun diritto successorio (a differenza di quanto stabilito per le parti delle unioni civili).

A questi fini i conviventi sono e restano soggetti estranei tra loro, né è stata prevista alcuna agevolazione fiscale per le donazioni o i lasciti compiuti l'uno a favore dell'altro.

Questo significa che, ove il proprietario del terreno abbia posto in essere un contratto di convivenza che vede la partecipazione all'attività di impresa agricola del convivente, in possesso della qualifica di

coltivatore diretto o di iap, nel caso di decesso del titolare, il convivente stesso, ove non sia stato nominato erede con scheda testamentaria, non può reclamare la costituzione coattiva del contratto di affitto, per 15 anni, (art. 49 L. 203/1982) con possibilità di acquistare il fondo al termine del contratto di affitto (art. 8 del decreto legislativo 228/2001). La stessa situazione si verifica nel caso di decesso della parte affittuaria che aveva in vita concluso un contratto di convivenza. Anche in questo caso il convivente può subentrare nel rapporto, solo se risulta essere stato nominato erede, e abbia esercitato o continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di iap (art. 49 ultimo comma della L. 203/1982).

### **ASPETTI FISCALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ COLTIVATRICE**

Alle convivenze di fatto non trova applicazione l'articolo 11 comma terzo del decreto legislativo 228/200, per cui incorre nella decadenza dai benefici l'acquirente che durante il periodo vincolativo del terreno acquistato con i benefici della proprietà coltivatrice, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del convivente. La norma in questione, infatti, trova applicazione solo al coniuge e ai parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo che esercitano l'attività di impresa.

Nel caso di compendio unico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 permane, anche nel caso di rapporto di convivenza, il vincolo di indivisibilità che grava sul compendio unico stesso, per cui sono nulle le disposizioni

testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio immobiliare.

Per quello che riguarda l'assegnazione del compendio unico a favore dell'erede che lo richieda, con addebito dell'eccedenza, valgono le considerazioni in precedenza illustrate e cioè che tale norma può essere applicabile a favore del convivente, solo ove lo stesso sia stato nominato, con scheda testamentaria, successore a titolo universale. Diversamente, la norma risulta inapplicabile al convivente.

### **ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO E CIRCOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ**

Come si è ricordato con il contratto di convivenza, i conviventi possono adottare il regime patrimoniale della comunione legale, che comporta che il terreno acquistato dai conviventi diventi bene comune.

E' di tutta evidenza, che l'acquisto in comunione comporta che, laddove venga meno la convivenza, si determina lo scioglimento della comunione stessa con conseguente divisione dei beni ed attribuzione delle relative quote, laddove non sia prevista altra condizione contrattuale, soprattutto ove il terreno sia gestito congiuntamente dalle parti.

Potrebbero essere anche inseriti nel contratto clausole negoziali di prelazione a favore del convivente, nel caso di circolazione delle quote immobiliari, per evitare la frammentazione della proprietà rurale.

*Avv Antonio Vincenzi*  
Confagricoltura Roma